



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 42 del 23 Ottobre 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

CONSIGLIO REGIONALE

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 10.10.2019, N. 31

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione dell' ATER di L'Aquila. 5

DECRETO 10.10.2019, N. 32

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo..... 22

DECRETO 10.10.2019, N. 33

Designazione componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila..... 34

DECRETO 10.10.2019, N. 34

Nomina Revisore legale dell' ATER di Teramo..... 46

DECRETO 10.10.2019, N. 35

Nomina del Revisore Legale dell' ATER di Lanciano. 54

DECRETO 10.10.2019, N. 36

Nomina Revisore Legale dell' ARIC..... 62

DECRETO 10.10.2019, N. 37

Nomina del Revisore Legale dell'ATER di L'Aquila. 70

DECRETO 10.10.2019, N. 38

Composizione 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali". 78

DECRETO 10.10.2019, N. 39

Composizione 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" 79

DECRETO 10.10.2019, N. 40

Composizione 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive" 80

DECRETO 10.10.2019, N. 41

Composizione 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le Politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea". 81

DECRETO 10.10.2019, N. 42

Composizione 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro"..... 82

DECRETO 10.10.2019, N. 43

Composizione Commissione Consiliare di "Vigilanza"..... 83

DECRETO 10.10.2019, N. 44

Composizione "Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato".....	84
DECRETO 10.10.2019, N. 45	
Composizione "Commissione Speciale sul Fenomeno immigratorio e Lavoro sommerso".....	85
DECRETO 10.10.2019, N. 46	
Composizione Giunta per il Regolamento.....	86

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/317

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità".....

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/318

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici".....

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/319

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Usi Civici e Tratturi".....

93

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Variante Urbanistica al Piano Particolareggiato Zona H – Piana Santa Liberata secondo le procedure di cui all'art. 10 della LR 18/1983 in variante al PRG Vigente ed adottato. Avviso di Approvazione definitiva.....

95

COMUNE DI CONTROGUERRA

Disposizione efficacia variante puntuale al P.R.E., adottata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.....

96

COMUNE DI FOSSACESIA

Approvazione Variante al PRG ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 per la costruzione Nuova Cabina Primaria AT 150KV/MT20KV denominata CP Fossacesia e costruzione nuove uscenti-linee MT a 20 KV.....

97

E-DISTRIBUZIONE

PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52031052 denominato "Marinucci" in uscita dalla CP Guardiagrele - Lotto 2, della lunghezza di 6,489 km, tratta cabina INTEC 264011 - nodo 462766 derivazione PTP Cerchiara 261576 nel territorio del Comune di Guardiagrele (CH).....

98

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

CONSIGLIO REGIONALE

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 10.10.2019, N. 31

Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione dell' ATER di L'Aquila.*Consiglio Regionale**il Presidente*Decreto n. 31 / 2019**VISTO** l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."
- **comma 4** "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali"

VISTA la L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica", ed, in particolare l'art. 17:

- **comma 1**: "Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER e' composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacita' manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti."
- **comma 2**: "I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalita' stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalita' ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualita' morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione..."
- **comma 3**: "Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalita' di cui al comma 2;
- **comma 6**: "Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalita' e i compiti dell'ATER."

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" e precisamente l'art. 1, comma 2 secondo cui "le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale";**VISTA** la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare gli artt.:



Consiglio Regionale

il Presidente

- **5, 1 quinquies**, " Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";
- **5, 1 sexies**, Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.;
- **5, 1 septies**, "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";
- **5 bis, comma 1**, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- **5 bis, comma 2**, "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
- **5 bis, comma 3**, "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permance l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale."
- **5 bis, comma 5**, "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale".
- **5 bis, comma 6**, "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rinuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3." ;



*Consiglio Regionale**il Presidente***DATO ATTO** che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ATER di L'Aquila, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali con nota prot. 97/2019/SEGR del 18 settembre 2019, i cui nominativi sono stati individuati nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, nella sezione ATER, nelle persone di:

- Isidoro Isidori, con funzione di Presidente;
- Serena Parlante, quale componente;
- Massimo Scimia, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette





Consiglio Regionale

il Presidente

dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12849 del 04.10.2019;

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12885 del 7/10/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di L'Aquila;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di L'AQUILA:

- **Isidoro Isidori**, con funzione di Presidente;
- **Serena Parlante**, quale componente;
- **Massimo Scimia**, quale componente;

di dare atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade con la fine della Legislatura;
- ai componenti del Consiglio di Amministrazione e' attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento all'indennità' di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità' prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita;
- le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER;

di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione





Consiglio Regionale

il Presidente

del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 5, 1-sexies L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai nominati;
- all'ATER di L'Aquila;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri



Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI Presidente del CdA ATER L'Aquila
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/la sottoscritto/a ISIDORA ISIDORI nato/a a L'AQUILA il 06/03/1973 residente a _____
tel _____ cell _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale o locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data

L'Aquila 20/09/2019

Il sottoscritto

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ATER AQ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a SERENA PARLANTE nato/a a L'AQUILA il 15/05/1975 residente a _____
tel. _____ cell. _____ e-mail: _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'**art. 4 del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'**art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (..)

b) (..);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data *d' Aquila, 30/09/2019*

Il dichiarante

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI MEMBRO CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE ATER L'AQUILA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a MASSIMO SCIMIA nato/a a L'AQUILA il
13-8-1972 residente a _____ Via _____
tel. _____ ce _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esternali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data L'Aquila 20.9.2019

^ dichiarante

DECRETO 10.10.2019, N. 32

Designazione componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo.*Consiglio Regionale**il Presidente*Decreto n. 32/2019

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed, in particolare, il

- **comma 3:** "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."

- **comma 4:** "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare gli articoli

- **5, comma 1 quinquies:** "Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";

- **5, comma 1 sexies:** "Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";

- **5, comma 1 septies:** "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";

- **5 bis, comma 1:** "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";

- **5 bis, comma 2:** "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

- **5 bis, comma 3:** "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto





Consiglio Regionale

il Presidente

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale."

- **5 bis, comma 5:** "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale".

- **5 bis, comma 6:** "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3." ;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e smi ed, in particolare, l'articolo 7,

-**comma 1:** " Il Consiglio di amministrazione e' composto da

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **comma 2:**"Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta. "

VISTA la L.R.12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" e segnatamente l'art. 1, comma 2 secondo cui "le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale";

DATO ATTO che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di





Consiglio Regionale

il Presidente

cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di Teramo, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali con nota prot. 98/2019/SEGR del 19 settembre 2019, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell' ADSU, i signori:

- **Federica Benguardato**, quale componente;
- **Costantino Cianfaglione**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante "Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"


VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12396 del 26.09.2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12463 del 27/9/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo, di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. n. 91/1994;





Consiglio Regionale

il Presidente.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

di designare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Teramo:

- **Federica Benguardato;**
- **Costantino Cianfaglione;**

di dare atto che:

- le dichiarazioni rese dai designati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 91/1994;

di disporre che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ADSU di Teramo, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 bis della L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di Teramo;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri



Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
DELL'INCARICO DI COMPONENTE C.D.A. ADSU TERAMO
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a BENGUARDATO FEDERICA nato/a a TERAMO il
13/04/1974 residente a _____ Via P.zza
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data Teramo 23/03/2019

Il dichiarante

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI Componente in senso al Consiglio di Amm. dell'ASG Teramo
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/la sottoscritto/a Campalione Costanti nato/a a Sulmona il 17.05.1978 residente a
tel. _____ cell _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (-);
- b) (-);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data *Roseto Pelicciolo 23.09.2019*

Il dichiarante

DECRETO 10.10.2019, N. 33

Designazione componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila.*Consiglio Regionale**il Presidente*Decreto n. 33/2019

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed, in particolare, il

- **comma 3:** "Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."

- **comma 4:** "La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali"

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare gli articoli:

- **5, comma 1 quinquies:** "Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";

- **5, comma 1 sexies:** "Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";

- **5, comma 1 septies:** "All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";

- **5 bis, comma 1:** "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";

- **5 bis, comma 2:** "Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

- **5 bis, comma 3:** "In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto





Consiglio Regionale

il Presidente

dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale."

- **5 bis, comma 5:** "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale".

- **5 bis, comma 6:** "I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relazione causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3." ;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e smi ed, in particolare, l'articolo 7,

-**comma 1:** " Il Consiglio di amministrazione e' composto da

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

- **comma 2:** "Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta."

VISTA la L.R.12 agosto 2005, n. 27 "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo" e segnatamente l'art. 1, comma 2 secondo cui "le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale";

DATO ATTO che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di





Consiglio Regionale

il Presidente

cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo in relazione alla nomina del C.d.A dell'ADSU di L'Aquila, comunicate per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali con nota prot. 97/2019/SEGR del 18 settembre 2019, che individuano quali componenti del Consiglio di amministrazione dell' ADSU, i signori:

- **Antonio Pensa**, quale componente;
- **Sara Cecala**, quale componente;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12400 del 26.09.2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 12463 del 27/9/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila, di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. n. 91/1994;





Consiglio Regionale

il Presidente

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

di designare quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila :

- **Antonio Pensa;**
- **Sara Cecala;**

di dare atto che:

- le dichiarazioni rese dai designati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- i componenti il CdA devono, nel corso dell'incarico astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 91/1994;

di disporre che i soggetti designati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ADSU di L'Aquila, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 bis della L.R. 4/2009.

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- ai designati;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di L'Aquila;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri



Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE ADSU AQ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a FRISA ANTONIO nato/a ad AVEZZANO il
16-03-1990 residente a _____
te _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data AGLIACORZANO 21.09.19

Il dichiarante

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in attuazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI COMPONENTE CPA ADSU L'AQUILA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

La sottoscritta/a CECALA SARA nat/a a L'AQUILA il
16.02.1974 residente a : _____ Via /P.zza. _____
tel. / _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data:

L'Aquila, 19 settembre 2019

fic

DECRETO 10.10.2019, N. 34

Nomina Revisore legale dell' ATER di Teramo.

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 34/2019

VISTO l'art. 21 della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" che prevede che "La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici, la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- l'art. 5 bis, comma 3, "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale";
- l'art. 5 bis, comma 5 "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale";
- l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', puo' delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di Teramo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 40 del 19 luglio 2016, è scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Teramo, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Teramo, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis, della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 109/2019/SEGR del 4.10.2019 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Sante Micolucci, è in possesso del requisito di iscrizione nel Registro legali al n. 133625 ed ha appropriata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ATER di Teramo;

DATO ATTO che :

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a Revisore legale dell'ATER di Teramo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 12992 dell'8 ottobre 2019 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di incompatibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot.13045 del 9/10/2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 13105 del 10/10/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

VISTO l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il:

- comma 2, secondo cui *"Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che*



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

- comma 3, secondo il quale "Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Teramo

DECRETA

Per le motivazioni espone in narrativa:

- **di nominare Sante Micolucci** Revisore legale dell'ATER di Teramo;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R.44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 21, comma 3 della L.R. n. 44/1999;
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Teramo nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 e 5 ter, della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa ai fini della nomina, di cui al del D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al Revisore legale nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ATER di Teramo e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFIRIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REG. SORE LEGALE DELL'ATER S. TERATO
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a NICOLUCCI SANTE nato/a a AIRI (TE) il
01/11/1964 residente a _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'**art. 4 del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto **incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico** ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono **regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico**, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'**art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;**
- d) **gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.**

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, **di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.**

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. (...), **gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

1. (...) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale**, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

2. (...) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013** come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...);

c) con la carica di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconfiribilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconfiribilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data Roseto d'Abruzzo, 08/10/2019

DECRETO 10.10.2019, N. 35

Nomina del Revisore Legale dell' ATER di Lanciano.

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 35/2019

VISTO l'art. 21 della L.R.21 luglio 1999 n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" che prevede che "La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalit  di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto pu  essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235"
- l'art. 5 bis, comma 3, "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonch  ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale".
- l'art. 5 bis, comma 5 "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale";
- l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', pu  delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di Lanciano, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 36 del 19 luglio 2016, è scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Lanciano, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di Lanciano, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis, della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 109/2019/SEGR del 4.10.2019 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Francesca Della Torre, è in possesso del requisito di iscrizione nel registro legali al n. 143245 ed è iscritta alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 ed ha appropriata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ATER di Lanciano.

DATO ATTO che :

- la designata ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a revisore legale dell'ATER di Lanciano, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 13032 del 9 ottobre 2019 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot.13047 del 9/10/2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 13105 del 10/10/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

VISTO l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il:



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- comma 2, secondo cui *“Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.*

- comma 3, secondo il quale *“Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.*

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Lanciano.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare Della Torre Francesca** Revisore legale dell'ATER di Lanciano;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R.44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 21, comma 3 della L.R. n. 44/1999;
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Lanciano, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 e 5 ter, della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa ai fini della nomina, di cui al del D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al Revisore legale nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ATER di Lanciano e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;

- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 10/10/2019

Lorenzo Sospiri



Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI AVVISORE LEGALE ATER LANCIANO
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA DEVA TORRE nato/a a PESCARA il
14/11/1976 residente a _____ Via /P.zza _____
tel. _____ cell _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Luogo e data Perugia 9/10/2019.....

Il dichiarante

DECRETO 10.10.2019, N. 36

Nomina Revisore Legale dell' ARIC

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 36/2019

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 *“Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici”* ed, in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lett.b) che individua tra gli organi dell'ARIC il Revisore legale;
- l'art. 14, comma 1, secondo cui *“La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.*

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”;*
- l'art. 5 bis, comma 1: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”*
- l'art. 5 bis, comma 3: *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”.*
- l'art. 5 bis, comma 5, *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

- l'art. 5 bis, comma 6: *“I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”*
- art. 5 ter, comma 1: *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', puo' delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ARIC, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 30 del 14 luglio 2016, e' scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:


- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui e' stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARIC, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui e' stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARIC, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarita' e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale in applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 118/2019/SEGR dell'8.10.2019 per gli adempimenti di competenza;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

CONSIDERATO che Tagliente Roberto è in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali al n. 85184 ed è iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23 ed ha comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ARIC;

DATO ATTO che:

- il designato ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a revisore legale dell'ARIC, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 13021 del 9 ottobre e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot.13048 del 9/10/2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 13105 del 10/10/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dal designato;

VISTO l'art. 14, della L.R. n. 25/2000 ed, in particolare, il

- comma 2 secondo cui *"Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predisporre una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate."*
- comma 3, ai sensi del quale *"Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia."*
- comma 4 secondo cui *"Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione;*
- comma 6, ai sensi del quale *"Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di*



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge"


RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ARIC;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare Tagliente Roberto** Revisore legale dell'ARIC;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R.25/2000 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 14, comma 6 della L.R. n. 25/2000;
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARIC, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 e 5 ter, della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa dal nominato ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;
- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ARIC e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 10/10/2019

Lorenzo Sespri


Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE DELL'ARIC _____
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a TAGLIENTE ROBERTO nato/a a CUNEO il
09.09.1963 residente a _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (**disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) (...);
- b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) (...)

b) (...)

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) (...)

b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Luogo e data Penne 08.10.2019.

Il dichiarante

DECRETO 10.10.2019, N. 37

Nomina del Revisore Legale dell'ATER di L'Aquila.

CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

Decreto n. 37/2019

VISTO l'art. 21 della L.R. 21 luglio 1999 n. 44 "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" che prevede che "La revisione legale dell'ATER e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis, come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";
- l'art. 5 bis, comma 1, "Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";
- l'art. 5 bis, comma 3, "In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale";
- l'art. 5 bis, comma 5 "Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale";
- l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: "La Conferenza dei capigruppo, all'unanimita', puo' delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto";

**CONSIGLIO REGIONALE***Il Presidente*

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di L'Aquila, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 41 del 20 luglio 2016, è scaduto;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- APL/AIE n. 49 del 6 giugno 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di L'Aquila, pubblicata sul BURAT ordinario n. 23 del 12.06.2019;
- APL/AIE n. 53 del 4 luglio 2019 con cui è stato approvato, tra gli altri, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ATER di L'Aquila, a seguito della modifica della L.R. 14/2019 all'art.5 comma 1 bis, della L.R. 4/2009 e pubblicata sul BURAT speciale n. 120 del 12.07.2019;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti Avvisi pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTE le designazioni dei Capigruppo consiliari comunicate al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 109/2019/SEGR del 4.10.2019 per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che Pamela Galasso è in possesso del requisito di iscrizione nel registro legali al n. 156884 ed ha appropriata ed elevata competenza, esperienza e professionalità per poter svolgere l'incarico di Revisore legale dell'ATER di L'Aquila;

DATO ATTO che :

- la designata ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico a Revisore legale dell'ATER di L'Aquila, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 12982 dell'8 ottobre 2019 e ha reso le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alle predette dichiarazioni e le stesse sono state trasmesse al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot.13046 del 9/10/2019;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 13105 del 10/10/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dai designati;

VISTO l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il:



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- comma 2, secondo cui *“Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda”*;


- comma 3, secondo il quale *“Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.*

RITENUTO dover provvedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di L'Aquila

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- **di nominare Galasso Pamela** Revisore legale dell'ATER di L'Aquila;
- **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R.44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - il compenso ed il rimborso delle spese di viaggio del Revisore Legale sono disciplinati dall'art. 21, comma 3 della L.R. n. 44/1999;
 - il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di L'Aquila, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 e 5 ter, della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
 - la dichiarazione resa ai fini della nomina, di cui al del D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- **di comunicare** il presente decreto al Revisore legale nominato;
- **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica;



CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

- **di trasmettere** il presente decreto, per quanto di competenza, all'ATER di L'Aquila e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta regionale;

- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Sospiri', written over the printed name.

Segue Allegato

Consiglio regionale dell'Abruzzo

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in attuazione della Legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE, AZIENDA PER L'ED. RES. L'AQUILA
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a GALASSO PAMELA nato/a a CHIETI il
12/02/1934 residente a _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di inconfiribilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013*).

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o

amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) (...);

b) (...);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) (...);

b) (...);

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...)
- c) con la carica di **presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.**

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di **componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale**, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione**, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

3. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale** sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

- a) (...)
- b) (...);

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, sulla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e delle cause di incompatibilità;
- comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico dirigenziale e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, della causa di inconferibilità derivante da condanna penale o delle cause di incompatibilità;
- rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata comporta la inconferibilità al soggetto che ha reso la dichiarazione di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Trattamento dati personali:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa;
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e del Decreto Legislativo n. 39/2013 art. 20, comma 3, che i dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Luogo e data L'Aquila 08/10/2019

Il dichiarante

DECRETO 10.10.2019, N. 38

Composizione 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali".*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 38/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 8/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^a Commissione consiliare;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

D E C R E T Ala 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	D'Incecco Vincenzo	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Quaresimale Pietro	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Di Matteo Emiliano	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	1
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Guerino Testa	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	3
Movimento 5 Stelle	Pettinari Domenico Zaccardi	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Paolucci Silvio	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani Sandro	voti	1
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli Antonio	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 39

Composizione 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture"*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 39/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 9/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 2^a Commissione consiliare;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

D E C R E T Ala 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	De Renzis Luca	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Quaresimale Pietro	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	D'Incecco Vincenzo	voti	1
Forza Italia	D'Annunziis Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Fedele Giorgio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Di Benedetto Americo	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli Antonio	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila. 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 40

Composizione 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive"REGIONE
ABRUZZO*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 40/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 10/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 3^a Commissione consiliare;


Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

DECRETAla 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Di Matteo Emiliano	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Di Gianvittorio Antonio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Bocchino Sabrina	voti	1
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	3
Movimento 5 Stelle	Fedele Giorgio	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 10/10/2019


 Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 41

Composizione 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le Politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea".



Il Presidente del Consiglio

Decreto n. 41/2019

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";

VISTA la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

RICHIAMATO il decreto n. 26/2019 del 12.09.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^a Commissione consiliare;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

DECRETA

la 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Angelosante A. Simone	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Bocchino Sabrina	voti	1
Forza Italia	D'Annunziis Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Testa Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marozzi Sara	voti	4
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila. 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 42

Composizione 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro".*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 42/2019****VISTO** l'art. 23 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 12/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 5^a Commissione consiliare;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

DECRETAla 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Quaresimale Pietro	voti	7
Lega Salvini Abruzzo	Angelosante A. Simone	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	La Porta Antonietta	voti	1
Lega Salvini Abruzzo	Montepara Fabrizio	voti	1
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	2
Movimento 5 Stelle	Stella Barbara	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Movimento 5 Stelle	Cipolletti Marco	voti	1
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Paolucci Silvio	voti	2
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Pepe Dino	voti	2
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Mariani Sandro	voti	1
Fed. Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune	Blasioli Antonio	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 43

Composizione Commissione Consiliare di "Vigilanza".*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 43/2019****VISTO** l'art. 25 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30, 34 e 147 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoecia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 13/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare di Vigilanza;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

D E C R E T A

la Commissione Consiliare di "Vigilanza" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	La Porta Antonietta	voti	5
Lega Salvini Abruzzo	Marcovecchio Manuele	voti	3
Lega Salvini Abruzzo	Di Gianvittorio Antonio	voti	2
Forza Italia	D'Amario Daniele	voti	3
DC-UDC	Scoecia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari Mario	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	3
Movimento 5 Stelle	Fedele Giorgio	voti	2
Movimento 5 Stelle	Taglieri Sclocchi Francesco	voti	2
Fed. "Legnini Presidente. Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Legnini Giovanni	voti	2
Fed. "Legnini Presidente. Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Di Benedetto Americo	voti	2
Fed. "Legnini Presidente. Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Pepe Dino	voti	2

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 10/10/2019

DECRETO 10.10.2019, N. 44

Composizione "Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato".*Il Presidente del Consiglio*

Decreto n. 44/2019

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 33 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";

VISTA la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

RICHIAMATO il decreto n. 24/2019 del 30.07.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

DECRETA

La "Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	La Porta	Antonietta	voti	10
Forza Italia	D'Annunziis	Umberto	voti	3
DC-UDC	Scoccia	Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Festa	Guerino	voti	3
Azione Politica	Santangelo	Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marcozzi	Sara	voti	7
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Di Benedetto	Americo	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Paolucci	Silvio	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DECRETO 10.10.2019, N. 45

Composizione "Commissione Speciale sul Fenomeno immigratorio e Lavoro sommerso".REGIONE
ABRUZZO*Il Presidente del Consiglio*

Decreto n. 45/2019

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 33 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";

VISTA la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

RICHIAMATO il decreto n. 25/2019 del 30.07.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale sul Fenomeno immigratorio e Lavoro sommerso;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

D E C R E T A

La "Commissione Speciale sul Fenomeno immigratorio e Lavoro sommerso" è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	Di Gianvittorio	Antonio	voti	5
Lega Salvini Abruzzo	Montepara	Fabrizio	voti	5
Forza Italia	D'Amario	Daniele	voti	2
Forza Italia	D'Annunziis	Umberto	voti	1
DC-UDC	Scoccia	Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Quagliari	Mario	voti	3
Azione Politica	Santangelo	Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Cipolletti	Mareo	voti	7
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani	Sandro	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Blasioli	Antonio	voti	3

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T

L'Aquila, 10/10/2019

DECRETO 10.10.2019, N. 46

Composizione Giunta per il Regolamento.*Il Presidente del Consiglio***Decreto n. 46/2019****VISTO** l'art. 22 dello Statuto;**VISTI** gli artt. 14, 24 comma 3, 30, 31 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;**VISTA** la nota prot. n. 12386 del 26/09/2019, con la quale il Consigliere regionale Marianna Scoccia, in qualità di capogruppo del Gruppo consiliare "UDC-DC" chiede lo scioglimento della Federazione dei Gruppi "Forza Italia e UDC-DC";**VISTA** la deliberazione n. 132 del 1/10/2019 dell'Ufficio di Presidenza, con la quale si prende atto dello scioglimento dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";**RICHIAMATO** il decreto n. 14/2019 del 04.04.2019, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento;

Ritenuto di modificare il suddetto decreto, prendendo atto dello scioglimento della Federazione dei Gruppi consiliari "Forza Italia e UDC-DC";

D E C R E T Ala **Giunta per il Regolamento** è così composta:

Lega Salvini Abruzzo	De Renzis Luca	voti	10
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	3
DC-UDC	Scoccia Marianna	voti	1
Fratelli d'Italia	Guerino Testa	voti	3
Azione Politica	Santangelo Roberto	voti	1
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	7
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Paolucci Silvio	voti	3
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Di Benedetto Americo	voti	2
Fed. "Legnini Presidente, Partito Democratico e Abruzzo in Comune"	Mariani Sandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, 10/10/2019

Lorenzo Sospiri

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/317

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità".

Progressivo iter n. 6304/19 del 27/05/19



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DPD028/317 Del 27/05/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO:

OGGETTO: L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità".

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.;

DATO ATTO che con la DGR n. 65 del 09/02/2018 è stata disposta la parziale riformulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

VISTA la DGR n. 280 del 25/05/2017, recante "Revoca D.G.R. n. 776 del 19/09/2015 recante: Art. 17, comma 6, della L.R. n. 77 del 04/09/1999 e ss.mm. e ii. - Assegnazione del personale di categoria alla Direzione generale della Regione, ai Dipartimenti e ai Servizi Autonomi della Giunta Regionale d'Abruzzo";

RICHIAMATO che la DGR 65/2018 prevede per il Servizio Affari Dipartimentali n. 3 Uffici qui di seguito specificati:

- Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità;
- Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici;
- Ufficio Usi Civici e tratturi.

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/245 del 09/02/2018, avente per oggetto: "D.G.R. 65 del 09/02/2018 Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Implementazione organizzativa del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con la quale, nell'accluso allegato A), è stato assegnato il personale ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore con decorrenza 01/03/2018,

VISTO l'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n. DPD/245/2018 che ha assegnato il personale al Servizio Affari Dipartimentali, con decorrenza 01/03/2018;

DATO ATTO della declaratoria delle competenze attribuite al Servizio Affari Dipartimentali dalla DGR n. 65 del 09/02/2018, declinate nei tre Uffici contemplati, avuto riguardo anche alla precedente organizzazione dei Servizi, nel contenuto seguente per quanto riguarda l'Ufficio Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità:

Ufficio Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità*Cura gli adempimenti di competenza regionale a supporto del Dirigente del Servizio. In particolare:*

Cura le problematiche di interesse comune connesse al buon funzionamento del Dipartimento. In particolare organizza la raccolta delle proposte dei Servizi e ne coordina l'integrazione (supportando a tal fine il Direttore) ai fini delle proposte di stanziamento di Bilancio e delle variazioni di esso, del periodico riaccertamento dei residui, della assegnazione delle risorse finanziarie ai Servizi.

Espleta gli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo del lavoro. Organizza e coordina il ricevimento dell'utenza. Cura, in raccordo con i Servizi, la gestione delle risorse umane (presenze, assenze, missioni) assegnate al Dipartimento. Organizza, in raccordo con i Servizi, le attività di protocollo della corrispondenza e la gestione della P.E.C. Cura la raccolta e conservazione degli atti. Cura la gestione del parco autoveicoli, monitora le spese connesse all'utilizzo del carburante, cura ogni altro profilo logistico e di funzionamento del Dipartimento; provvede al pagamento delle spese di funzionamento attraverso il responsabile della spesa delegata. Cura il Controllo sulle operazioni a titolarità nell'ambito dei Programmi operativi co-finanziati da FEP, FEAMP, FEASR, a tal fine sviluppa i seguenti processi/adempimenti: elaborazione di proposte normative, elaborazione ed implementazione delle procedure a rilevanza esterna finalizzate alla presentazione, selezione, ammissione a finanziamento dei progetti ed assunzione degli atti gestionali amministrativi ed amministrativo-contabili; immissione nei sistemi informativi che supportano l'attuazione del PSR dei dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle operazioni cofinanziate gestite; assunzione di eventuali revoche e recuperi e segnalazione delle irregolarità rilevate, ed adempimenti connessi al corrispondente contenzioso; elaborazione di proposte da sottoporre all'AdG del PSR ai fini di eventuali riprogrammazioni e/o rimodulazioni finanziarie; supporto per quanto di competenza, nell'elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione; partecipazione ai tavoli di partenariato e al Comitato di Sorveglianza; adozione di atti di gestione del personale, in raccordo con i Servizi; attività istruttorie, di comunicazione, informazione, organizzazione, coordinamento, raccordo attuativo delle competenze del Servizio; partecipazione ai tavoli tecnici nazionali ed interregionali per questioni afferenti alle tematiche di competenza dell'Ufficio, definizione di procedimenti avviati in costanza della precedente organizzazione dirigenziale individuati in ragione di affinità tematica con la presente declaratoria ed assegnati con atto/i direttoriale/i. Cura gli adempimenti previsti dai Piani in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di competenza dell'Ufficio.

DATO ATTO della nota n. RA0044241 del 14/02/2018, con la quale il Direttore ha notificato la determina direttoriale DPD/245/2018 e, contestualmente, ha invitato il Dirigente del Servizio a rimettere le proposte di conferimento di incarico dei responsabili degli Uffici, con decorrenza

01/03/2018;

VISTE le determinate direttoriali:

- n. DPD265 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Angelo Tarquini cat. D3, profilo professionale di Funzionario esperto tecnico-agronomo con decorrenza 1° marzo 2018;
- n. DPD272 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Gianluca Massi cat. D1, profilo professionale di Specialista amministrativo con decorrenza 1° marzo 2018;
- n. DPD278 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Usi civici e tratturi del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Patrizio Buccioni cat. D, profilo professionale di Specialista tecnico con decorrenza 1° marzo 2018;

RICHIAMATO che con determina dirigenziale DPD/028/12 del 21.2.2018 sono state ripartite le competenze tra i tre Uffici del Servizio Affari Dipartimentali, nonché ripartito tra i tre Uffici il personale assegnato al Servizio Affari Dipartimentali (DPD028), avuto riguardo alle competenze di ciascuno, alle esigenze organizzative dei tre Uffici e alla precedente dotazione degli stessi, al fine di garantire la continuità e la funzionalità del Servizio nella sua complessità, fatte salve eventuali successive modifiche organizzative volte al miglioramento, così come di seguito riportato e con le modifiche risultanti nel 2019:

Ufficio Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità:

Dott. Angelo Tarquini D3 (Resp. Ufficio), Dott.ssa Paola Gizzi B3, Rag. Stefania D'Amico B3, Geom. Cosimo Ingresso B3, Sig. Fabrizio Scorrano B1, Sig. Enrico Di Francesco B1, Sig. Domenico Colasante A1, Sig.ra Stefania Capobianco A1.

RICHIAMATA la precedente determina dirigenziale DPD028/73 del 15/03/2016 con cui veniva nominato il Dott. Angelo Tarquini quale responsabile del procedimento in relazione all'Ufficio "Affari generali e controllo operazioni a titolarità";

RICHIAMATA la determina dirigenziale DPD028/13 del 26/02/2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità, Dott. Angelo Tarquini è stato nominato responsabile del procedimento con la delega della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio;

VISTA la DGR n. 210 del 23/04/2019 con la quale sono stati dettati i criteri per il conferimento degli incarichi di responsabilità degli Uffici presso le strutture della Giunta Regionale;

VISTA la determinazione DPD/15 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato l'avviso per il conferimento delle P.O. del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, pubblicato in data 06/05/2019, con scadenza fissata alla data del 20/05/2019;

VISTA la nota prot. n. RA0153603 del 22/05/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, comunica che in attesa dei provvedimenti direttoriali in corso di perfezionamento, sono attribuiti con decorrenza immediata gli incarichi di Posizione Organizzativa come da tabella allegata, che prevede per il Servizio Affari Dipartimentali le seguenti titolarità:

Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità	Dott. Angelo Tarquini
Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici	Dott. Gianluca Massi
Ufficio Usi civici e tratturi	Dott. Patrizio Buccioni

VISTA la Determina direttoriale n. DPD50 del 22/05/2019 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Angelo Tarquini cat. D3, profilo professionale di Funzionario esperto tecnico-agronomo con decorrenza 22 maggio 2019;

CONSIDERATO, in termini di semplificazione, che l'articolo 15 della Legge Regionale n. 31/2013 prevede che il Dirigente può conferire, con atto formale, la responsabilità dei procedimenti di competenza, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e della legge regionale 77/1999;

RICHIAMATE le competenze, per quanto compatibili con l'attuale ordinamento della Regione Abruzzo, del Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione delle conferenze di servizio;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e regolamenti;

CONSTATATO che l'articolo 17 della legge regionale 31/2013 elenca le ulteriori funzioni del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire efficacia ed efficienza del funzionamento del Servizio, allo stato della parziale riorganizzazione disposta con DGR 65/2018, nonché la tempestività dello svolgimento dei procedimenti di competenza, si renda opportuno conferire al titolare dell'Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità" dott. Angelo Tarquini la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali;

RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L. R. n. 77 del 14 settembre 1999 (Nome in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e sue modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa che si richiamano integralmente:

1) DI NOMINARE il Dott. Angelo Tarquini, Funzionario tecnico cat. D3, incaricato dal Direttore regionale Responsabile dell'Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità", con effetto dal 22 maggio 2019, con continuità rispetto alla determina n.13/2018 e con continuità rispetto alla determina DPD028/73 del 15/03/2016, quale responsabile del procedimento con la delega della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio:

A - Ufficio Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità

Cura gli adempimenti di competenza regionale a supporto del Dirigente del Servizio. In particolare:

Cura le problematiche di interesse comune connesse al buon funzionamento del Dipartimento. In particolare organizza la raccolta delle proposte dei Servizi e ne coordina l'integrazione (supportando a tal fine il Direttore) ai fini delle proposte di stanziamento di Bilancio e delle variazioni di esso, del periodico riaccertamento dei residui, della assegnazione delle risorse finanziarie ai Servizi.

Espleta gli adempimenti tecnico-amministrativi riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo del lavoro. Organizza e coordina il ricevimento dell'utenza. Cura, in raccordo con i Servizi, la gestione delle risorse umane (presenze, assenze, missioni) assegnate al Dipartimento. Organizza, in raccordo con i Servizi, le attività di protocollo della corrispondenza e la gestione della P.E.C.. Cura la raccolta e conservazione degli atti. Cura la gestione del parco autoveicoli, monitora le spese connesse all'utilizzo del carburante, cura ogni altro profilo logistico e di funzionamento del Dipartimento; provvede al pagamento delle spese di funzionamento attraverso il responsabile della spesa delegata. Cura il Controllo sulle operazioni a titolarità nell'ambito dei Programmi operativi co-finanziati da FEP, FEAMP, FEASR, a tal fine sviluppa i seguenti processi/adempimenti: elaborazione di proposte normative, elaborazione ed implementazione delle procedure a rilevanza esterna finalizzate alla presentazione, selezione, ammissione a finanziamento dei progetti ed assunzione degli atti gestionali amministrativi ed amministrativo-contabili, immissione nel/nei sistemi informativi che supportano l'attuazione del PSR dei dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle operazioni cofinanziate gestite; assunzione di eventuali revocche e recuperi e segnalazione delle irregolarità rilevate, ed adempimenti connessi al corrispondente contenzioso; elaborazione di proposte da sottoporre all'AdG del PSR ai fini di eventuali riprogrammazioni e/o rimodulazioni finanziarie; supporto per quanto di competenza, nell'elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione; partecipazione ai tavoli di partenariato e al Comitato di Sorveglianza; adozione di atti di gestione del personale, in raccordo con i Servizi; attività istruttorie, di comunicazione, informazione, organizzazione, coordinamento, raccordo attuativo delle competenze del Servizio; partecipazione ai tavoli tecnici nazionali ed interregionali per questioni afferenti alle tematiche di competenza dell'Ufficio, definizione di procedimenti avviati in costanza della precedente organizzazione direzionale individuati in ragione di affinità tematica con la presente declaratoria ed assegnati con atti direttoriali. Cura gli adempimenti previsti dai Piani in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di competenza dell'Ufficio.

2) DI NOTIFICARE nella modalità telematica il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio dott. Angelo Tarquini, nonché di comunicare lo stesso al personale assegnato all'Ufficio "Bilancio, Affari generali e controllo operazioni a titolarità" con determina dirigenziale n. DPD028/12 di data 21/02/2018;

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Direttore del Dipartimento e all'Assessore regionale preposto alle Politiche Agricole;

4) DI PUBBLICARE il provvedimento sul BURAT e sul sito amministrazione trasparente.

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

firma digitale

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/318

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici".

Progressivo iter n. 6306/19 del 27/05/19



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE **N° DPD028/318**

Del **27/05/2019**

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO:

OGGETTO: L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici".

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.;

DATO ATTO che con la DGR n. 65 del 09/02/2018 è stata disposta la parziale riformulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

RICHIAMATO che la DGR 65/2018 prevede per il Servizio Affari Dipartimentali n. 3 Uffici qui di seguito specificati:

- Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità;
- Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici;
- Ufficio usi civici e tratturi;

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPD/245 del 09/02/2018, avente per oggetto: "D.G.R. 65 del 09/02/2018 Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Implementazione organizzativa del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca" con la quale, nell'accluso allegato A), è stato assegnato il personale ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore, con decorrenza 01/03/2018;

VISTO l'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n. DPD/245/2018 che ha assegnato il personale al Servizio Affari Dipartimentali, con decorrenza 01/03/2018;

DATO ATTO della declaratoria delle competenze attribuite al Servizio Affari Dipartimentali dalla DGR n. 65 del 09/02/2018, declinate nei tre Uffici contemplati, e avuto riguardo alle competenze attribuite all'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" qui di seguito specificate:

Cura gli adempimenti di competenza regionale a supporto del Dirigente del Servizio. In particolare:

Cura la raccolta delle proposte dei Servizi e ne coordina l'integrazione (supportando a tal fine il Direttore) ai fini della predisposizione del DPEFR, del Piano delle Prestazioni. Cura il coordinamento della trattazione del contenzioso, investendone i Servizi per quanto di competenza, fornendo orientamenti esplicativi di disposizioni normative e giurisprudenza, assicurando il raccordo con l'Avvocatura Regionale. Nel rispetto degli indirizzi della Direzione Generale, delle disposizioni normative in materia, e nei limiti delle competenze materiali del Dipartimento, cura la ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Regione in Società e l'aggiornamento evolutivo di essa; la ricognizione delle Strutture associative di natura mista, compresi i Consorzi di Bonifica, per le quali sussistono potestà di vigilanza e controllo in capo al Dipartimento e i corrispondenti procedimenti vigilatori e di altra natura di competenza del Dipartimento; tutti gli altri adempimenti di competenza del Dipartimento in materia di società controllate e partecipate incluse le eventuali erogazioni di aiuti di stato e contributi altrimenti configurati. Organizza e coordina le attività dei Servizi in materia di trasparenza ed anticorruzione, e la partecipazione di essi alle Conferenze di Servizi. Svolge l'istruttoria degli atti di nomina e di incarico di competenza del Direttore del

Dipartimento. Sviluppa i seguenti processi/adempimenti: elaborazione proposte normative; assunzione di eventuali revoche e recuperi e segnalazione delle irregolarità rilevate, ed adempimenti connessi al corrispondente contenzioso; definizione di procedimenti avviati in costanza della precedente organizzazione direzionale individuati in ragione di affinità tematica con la presente declaratoria ed assegnati con atto/i direttoriale/i. Cura gli adempimenti previsti dai Piani in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di competenza dell'Ufficio.

RICHIAMATA la determina direttoriale DPD272 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Gianluca Massi cat. D1, profilo professionale di Specialista amministrativo con decorrenza 1° marzo 2018;

RICHIAMATA la determina dirigenziale DPD028/14 del 26/02/2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici", Dott. Gianluca Massi è stato nominato responsabile del procedimento per la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio;

VISTA la DGR n. 210 del 23/04/2019 con la quale sono stati dettati i criteri per il conferimento degli incarichi di responsabilità degli Uffici presso le strutture della Giunta Regionale;

VISTA la determinazione DPD/15 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato l'avviso per il conferimento delle P.O. del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, pubblicato in data 06/05/2019, con scadenza fissata alla data del 20/05/2019;

VISTA la nota prot. n. RA0153603 del 22/05/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, comunica che in attesa dei provvedimenti direttoriali in corso di perfezionamento, sono attribuiti con decorrenza immediata gli incarichi di Posizione Organizzativa come da tabella allegata, che prevede per il Servizio Affari Dipartimentali le seguenti titolarità:

Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità	Dott. Angelo Tarquini
Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici	Dott. Gianluca Massi
Ufficio Usi civici e tratturi	Dott. Patrizio Buccioni

VISTA la determina direttoriale DPD51 del 22/05/2019 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Gianluca Massi cat. D1, profilo professionale di Specialista amministrativo con decorrenza 22 maggio 2019;

CONSIDERATO, in termini di semplificazione, che l'articolo 15 della Legge Regionale n. 31/2013 prevede che il Dirigente può conferire, con atto formale, la responsabilità dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e della legge regionale 77/1999;

RICHIAMATE le competenze, per quanto compatibili con l'attuale ordinamento della Regione Abruzzo, del Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione delle conferenze di servizio;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e regolamenti;

CONSTATATO che l'articolo 17 della legge regionale 31/2013 elenca le ulteriori funzioni del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire efficacia ed efficienza del funzionamento del Servizio, si renda opportuno conferire al titolare dell'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" Dott. Gianluca Massi la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio , con effetto immediato e in continuità rispetto alle determina del 2018 ;
RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L. R. n. 77 del 14 settembre 1999 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e sue modifiche e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si richiamano integralmente:

- 1) **DI NOMINARE** il Dott. Gianluca Massi, Specialista amministrativo cat. D1, incaricato dal Direttore regionale quale Responsabile dell'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici", con effetto immediato, quale responsabile del procedimento in relazione all'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" in premessa richiamati ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio , con effetto immediato e in continuità rispetto alle determina del 2018;
- 2) **DI NOTIFICARE** nella modalità telematica il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio dott. Gianluca Massi, nonché di comunicare lo stesso al personale assegnato all'Ufficio "Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici" con determina dirigenziale n. DPD028/12 di data 21/02/2018;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Direttore del Dipartimento e all'Assessore regionale preposto alle Politiche Agricole;
- 4) **DI PUBBLICARE** il provvedimento sul BURAT e sul sito amministrazione trasparente.

L'Estensore
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

Il Responsabile dell'Ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco
firma digitale

DETERMINAZIONE 27.05.2019, N. DPD028/319

L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio “Usi Civici e Tratturi”.

Progressivo iter n. 6310/19 del 27/05/2019



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° DPD028/319 Del 27/05/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

UFFICIO:

OGGETTO: L.R. n. 31/2016 e L. 241/1990. DGR 65/2018, Nomina del responsabile del procedimento Ufficio “Usi Civici e Tratturi”.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.;

DATO ATTO che con la DGR n. 65 del 09/02/2018 è stata disposta la parziale riformulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

VISTA la DGR n. 280 del 25/05/2017, recante “Revoca D.G.R. n. 776 del 19/09/2015 recante: Art. 17, comma 6, della L.R. n. 77 del 04/09/1999 e ss.mm. e ii. – Assegnazione del personale di categoria alla Direzione generale della Regione, ai Dipartimenti e ai Servizi Autonomi della Giunta Regionale d'Abruzzo”;

RICHIAMATO che la DGR 65/2018 prevede per il Servizio Affari Dipartimentali n. 3 Uffici qui di seguito specificati:

- Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità;
- Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici;
- Ufficio Usi Civici e tratturi.

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPD/245 del 09/02/2018, avente per oggetto: “D.G.R. 65 del 09/02/2018 Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Implementazione organizzativa del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con la quale, nell'accluso allegato A), è stato assegnato il personale ai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed agli Uffici di Diretta Collaborazione del Direttore con decorrenza 01/03/2018;

VISTO l'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione Direttoriale n. DPD/245/2018 che ha assegnato il personale al Servizio Affari Dipartimentali, con decorrenza 01/03/2018;

DATO ATTO della declaratoria delle competenze attribuite al Servizio Affari Dipartimentali dalla DGR n. 65 del 09/02/2018, declinate nei tre Uffici contemplati, avuto riguardo anche alla precedente organizzazione dei Servizi, nel contenuto seguente per quanto riguarda l'Ufficio Usi civici e Tratturi:

Ufficio Usi Civici e tratturi*Cura gli adempimenti di competenza regionale a supporto del Dirigente del Servizio. In particolare:*

Cura gli adempimenti in materia di Usi Civici e Tratturi, compresa l'organizzazione dei relativi archivi informatici e la predisposizione di proposte, normative e non, di semplificazione procedurale, avvalendosi della collaborazione dei STA per talune tipologie di sopralluogo in loco. Sviluppa i seguenti processi/adempimenti: elaborazione proposte normative; assunzione di eventuali revoche e recuperi e segnalazione delle irregolarità rilevate, ed adempimenti connessi al corrispondente contenzioso; definizione di procedimenti avviati in costanza della precedente organizzazione dirigenziale individuati in ragione di affinità tematica con la presente declaratoria ed assegnati con atto/i direttoriale/i. Cura gli adempimenti previsti dai Piani in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di competenza dell'Ufficio.

DATO ATTO della nota n. RA0044241 del 14/02/2018, con la quale il Direttore ha notificato la determina direttoriale DPD/245/2018 e, contestualmente, ha invitato il Dirigente del Servizio a rimettere le proposte di conferimento di incarico dei responsabili degli Uffici, con decorrenza 01/03/2018;

VISTE le determine direttoriali:

- n. DPD265 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Angelo Tarquini cat. D3, profilo professionale di Funzionario esperto tecnico-agronomo con decorrenza 1° marzo 2018;
- n. DPD272 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Gianluca Massi cat. D1, profilo professionale di Specialista amministrativo con decorrenza 1° marzo 2018;
- n. DPD278 del 15/02/2018 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Usi civici e tratturi del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Patrizio Buccioni cat. D, profilo professionale di Specialista tecnico con decorrenza 1° marzo 2018;

RICHIAMATO che con determina dirigenziale DPD/028/12 del 21.2.2018 sono state ripartite le competenze tra i tre Uffici del Servizio Affari Dipartimentali, nonché ripartito tra i tre Uffici il personale assegnato al Servizio Affari Dipartimentali (DPD028), avuto riguardo alle competenze di ciascuno, alle esigenze organizzative dei tre Uffici e alla precedente dotazione degli stessi, al fine di garantire la continuità e la funzionalità del

Servizio nella sua complessità, fatte salve eventuali successive modifiche organizzative volte al miglioramento, così come di seguito riportato per l'Ufficio Usi Civici:

Ufficio Usi Civici e tratturi:

Dott. Patrizio Buccioni DI (Resp. Ufficio), Dott. Rocco Marinucci D3, Dott. Onello Rupi D1, Geom. Alberto Sigismondi C1, Dott.ssa Emiliana Malerba C1, P.A. Lucio Falone C1, Sig.ra Emanuela De Gregorio A1;

RICHIAMATA la determina dirigenziale DPD028/15 del 26/02/2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi, Dott. Patrizio Buccioni è stato nominato responsabile del procedimento con la delega della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio;

VISTA la DGR n. 210 del 23/04/2019 con la quale sono stati dettati i criteri per il conferimento degli incarichi di responsabilità degli Uffici presso le strutture della Giunta Regionale;

VISTA la determinazione DPD/15 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato l'avviso per il conferimento delle P.O. del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, pubblicato in data 06/05/2019, con scadenza fissata alla data del 20/05/2019;

VISTA la nota prot. n. RA0153603 del 22/05/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, comunica che in attesa dei provvedimenti direttoriali in corso di perfezionamento, sono attribuiti con decorrenza immediata gli incarichi di Posizione Organizzativa come da tabella allegata, che prevede per il Servizio Affari Dipartimentali le seguenti titolarità:

Ufficio Bilancio, affari generali, controllo operazioni a titolarità	Dott. Angelo Tarquini
Ufficio Società ed altri organismi controllati o partecipati, coordinamento del contenzioso e affari giuridici	Dott. Gianluca Massi
Ufficio Usi civici e tratturi	Dott. Patrizio Buccioni

VISTA la determina direttoriale n. DPD52 del 22/05/2019 di conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Usi civici e tratturi del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca al dipendente Dott. Patrizio Buccioni cat. D, profilo professionale di Specialista tecnico con decorrenza 22 maggio 2019;

CONSIDERATO, in termini di semplificazione, che l'articolo 15 della Legge Regionale n. 31/2013 prevede che il Dirigente può conferire, con atto formale, la responsabilità dei procedimenti di competenza, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e della legge regionale 77/1999;

RICHIAMATE le competenze, per quanto compatibili con l'attuale ordinamento della Regione Abruzzo, del Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- propone l'indizione delle conferenze di servizio;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e regolamenti;

CONSTATATO che l'articolo 17 della legge regionale 31/2013 elenca le ulteriori funzioni del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che, al fine di garantire efficacia ed efficienza del funzionamento del Servizio, allo stato della parziale riorganizzazione disposta con DGR 65/2018, nonché la tempestività dello svolgimento dei procedimenti di competenza, si renda opportuno delegare al titolare dell'Ufficio "Usi civici e Tratturi" Dott. Patrizio Buccioni la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali con decorrenza 22 maggio 2019, in continuità con il precedente;

RITENUTO, altresì, di mantenere nelle proprie attribuzioni la responsabilità dell'assunzione del provvedimento finale;

VISTA la L. R. n. 77 del 14 settembre 1999 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e sue modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa che si richiamano integralmente:

1) DI NOMINARE il Dott. Patrizio Buccioni, Specialista tecnico cat. D1, incaricato dal Direttore regionale quale Responsabile dell'Ufficio "Usi civici e Tratturi", con effetto dal 22 maggio 2019, quale responsabile del procedimento con la delega della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente le attività procedurali ricomprese nella declaratoria dell'Ufficio;

Ufficio Usi Civici e tratturi

Cura gli adempimenti di competenza regionale a supporto del Dirigente del Servizio. In particolare:

Cura gli adempimenti in materia di Usi Civici e Tratturi, compresa l'organizzazione dei relativi archivi informatici e la predisposizione di proposte, normative e non, di semplificazione procedurale, avvalendosi della collaborazione dei STA per talune tipologie di sopralluogo in loco. Sviluppa i seguenti processi/adempimenti: elaborazione proposte normative; assunzione di eventuali revocche e recuperi e segnalazione delle irregolarità rilevate, ed adempimenti connessi al corrispondente contenzioso; definizione di procedimenti avviati in costanza della precedente organizzazione direzionale individuati in ragione di affinità tematica con la presente declaratoria ed assegnati con atto/i direttoriale/i. Cura gli adempimenti previsti dai Piani in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di competenza dell'Ufficio;

2) DI NOTIFICARE nella modalità telematica il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Dott. Patrizio Buccioni, nonché di comunicare lo stesso al personale assegnato all'Ufficio "Usi civici e Tratturi" con determina dirigenziale n. DPD028/12 di data 21/02/2018;

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Direttore del Dipartimento e all'Assessore regionale preposto alle Politiche Agricole;

4) DI PUBBLICARE il provvedimento sul BURAT e sul sito amministrazione trasparente.

L'Estensore

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

Il Responsabile dell'Ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

firma digitale

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Variante Urbanistica al Piano Particolareggiato Zona H – Piana Santa Liberata secondo le procedure di cui all'art. 10 della LR 18/1983 in variante al PRG Vigente ed adottato. Avviso di Approvazione definitiva.

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia di L'Aquila)

OGGETTO: Variante Urbanistica al Piano Particolareggiato Zona H – Piana Santa Liberata secondo le procedure di cui all'art. 10 della LR 18/1983 in variante al PRG Vigente ed adottato. Avviso di Approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 11 del 03.03.1999

RENDE NOTO

che con Delibera di Consiglio Comunale n. **43** del **11/10/2018** è stata definitivamente approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i., la "Variante Urbanistica al Piano Particolareggiato Zona H – Piana Santa Liberata secondo le procedure di cui all'art. 10 della LR 18/1983 in variante al PRG Vigente ed adottato", in Loc. Piana Santa Liberata. Del presente avviso viene data pubblicità tramite affissione all'Albo Pretorio online del Comune, nei luoghi pubblici e pubblicazione sul BURA – Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Paolo Di Guglielmo

Firmato digitalmente da

**PAOLO DI
GUGLIELMO**

O = COMUNE DI
CASTEL DI
SANGRO
C = IT

COMUNE DI CONTROGUERRA

Disposizione efficacia variante puntuale al P.R.E., adottata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)

Oggetto: Disposizione efficacia variante puntuale al P.R.E., adottata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**RENDE NOTO**

Che in data 26 settembre 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 27, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata definitivamente la variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 327/2000 e l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione della pubblica utilità disposti con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2019, relativa ai lavori di valorizzazione del borgo storico di Controguerra.

DA ATTO

Che ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L.R. 03/03/1999 n. 11, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A., la suddetta variante puntuale diverrà vigente a norma di legge.

Controguerra, 08/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Dalila Pulcini



COMUNE DI FOSSACESIA

Approvazione Variante al PRG ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 per la costruzione Nuova Cabina Primaria AT 150KV/MT20KV denominata CP Fossacesia e costruzione nuove uscenti-linee MT a 20 KV.COMUNE DI FOSSACESIA
Provincia di ChietiVerbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Seduta del 31.07.2019 n. 33

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 327/01 PER LA COSTRUZIONE NUOVA CABINA PRIMARIA AT 150KV/MT20KV DENOMINATA CP FOSSACESIA E COSTRUZIONE NUOVE USCENTI-LINEE MT A 20 KV.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

IL PROPONENTE

Omissis

PROPONE

- 1) le premesse formano parte integrale del presente atto;
- 2) di approvare definitivamente la variante al vigente strumento urbanistico per la Costruzione nuova Cabina Primaria AT 150kV/MT20 kV denominata CP FOSSACESIA n. DM001380057 e costruzione nuove uscenti-linee MT a 20 kV, per il miglioramento della qualità del servizio elettrico nell'area della Provincia di Chieti, in località diverse della Val di Sangro, nell'ambito di Comuni di Fossacesia, Paglieta e S. Maria Imbaro, proposta dalla E-Distribuzione S.p.a.;
- 3) di dare atto che restano ferme le condizioni stabilite nella delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2017, in ordine alla delocalizzazione della cabina elettrica sita a San Giovanni in Venere, soluzioni risolutive atte a delocalizzare la cabina posta nell'interrato del condominio Ex LGM in Via Lungomare, nonchè alla manutenzione delle infrastrutture (pali, ecc..)
- 4) di demandare al Responsabile del 3° Urbanistica ed Edilizia i provvedimenti consequenziali ai sensi di legge ivi compreso la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Il Proponente
F.to Il Sindaco
Enrico DI GIUSEPPANTONIO

E-DISTRIBUZIONE

PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52031052 denominato "Marinucci" in uscita dalla CP Guardiagrele - Lotto 2, della lunghezza di 6,489 km, tratta cabina INTEC 264011 - nodo 462766 derivazione PTP Cerchiara 261576 nel territorio del Comune di Guardiagrele (CH).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020** Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n. D52031052 denominato "Marinucci" in uscita dalla CP Guardiagrele - Lotto 2, della lunghezza di 6,489 km, tratta cabina INTEC 264011 - nodo 462766 derivazione PTP Cerchiara 261576 nel territorio del Comune di Guardiagrele (CH) (ProLAV D52F190100)
rif. Pratica e-distribuzione DNI/CH/1975816

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in via Auriti, 1 Chieti ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n. D52031052 denominata "Marinucci" Lotto 2, della lunghezza di 6,489 km, in cavo aereo, tratta cabina INTEC 264011 - nodo 462766 derivazione PTP Cerchiara 261576 nel territorio del Comune di Guardiagrele (CH).

La ricostruzione interesserà:

- Strada provinciale: S.P. "ASCIGNO-CAPOTOSTA" N. 76;
- Strada provinciale: S.P. "EX SS 363DI GUARDIAGRELE" N. 215
- Strade comunali: Comune di Guardiagrele: Via Vassarella, Via S. Domenico, Via Sciusciardo, Via Colle Tripio, Via Cerchiara
- Ferrovia TUA: Tronco Lanciano - Orsogna
- Fondi privati: ricadenti nel Comune di Guardiagrele ed identificati catastalmente nel fascicolo "04 DOCUMENTAZIONE CATASTALE" del progetto definitivo consultabile presso la Provincia di Chieti.


Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 - 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Franco PIERMARINI, tel. 0871.292944 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 2, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it